



STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile è costituita l'associazione **MELZO Cultura Viva**, in seguito chiamata per brevità "associazione". L'associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Melzo, in Via A. De Gasperi al n 11.

Art. 3 - Scopi

L'associazione ha finalità prettamente culturali, umanistiche ed aggregative e si rivolge a persone aventi in comune il desiderio di approfondire le proprie conoscenze. In particolare, l'obiettivo principale della finalità culturale sarà la visita del Patrimonio Universale dell'Umanità così come definito dall'UNESCO.

Art. 4 - Attività

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà attivare iniziative culturali, nonché di svago ed intrattenimento.

Art. 5 - Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- *soci fondatori*: persone che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto;
- *soci ordinari*: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- *soci onorari*: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa rimane esclusa per tutte le categorie di soci.

Art. 6 - Criteri di ammissione e esclusione

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno delega per accettare nuovi soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari e da conseguente decisione del Consiglio Direttivo di espulsione dalla Associazione.

Art. 7 - Diritti e obblighi

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione.

I soci sono obbligati:

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 8 - Patrimonio

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi comunali;
- donazioni e lasciti;
- beni ed attrezzature occorrenti per l'esercizio della sua attività.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 11 - Assemblea

L'assemblea dei soci ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Comitato Direttivo;
- approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Art. 12 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sei membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 3 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- eleggere il presidente dell'associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 14 - Modifica statuto e scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 16 - Cariche associative

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.